



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 9 del 26-03-2025

OGGETTO: ORDINANZA REQUISITI DI ACCESSO, NORME DI COMPORTAMENTO, MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA SITA IN VIA PERSEO

Premesso che:

- in data 15.03.2022 con contratto Rep.7867 ha preso avvio il nuovo appalto dei servizi integrati di igiene urbana;
- è stata completata l'introduzione della nuova modalità di raccolta dei rifiuti urbani, estendendo il sistema porta a porta in tutto il territorio comunale;
- le raccolte porta a porta comportano il passaggio a domicilio dei mezzi del servizio pubblico in giorni e orari prefissati per la raccolta di determinate frazioni di rifiuti;
- occorre, dunque, disporre di strutture complementari che consentano il conferimento dei rifiuti anche al di fuori dei giorni e orari prestabiliti, nonché la raccolta delle frazioni di rifiuti per le quali non è previsto uno specifico circuito di raccolta domiciliare;
- in tal senso, il comune di Santa Marinella ha reso fruibile agli utenti l'isola ecologica sita in Via Perseo.

Considerato che:

- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è, infatti, il perseguimento della salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente, attraverso una riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, attraverso l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Visti:

- Il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 08 aprile 2008 - modificato con d.m. 13 maggio 2009 e con d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 - recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- Il vigente Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.
- L'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- Considerato di potere e dover emettere un apposito provvedimento in merito per quanto sin qui espresso;

ORDINA

1. Ambito di applicazione.

La presente ordinanza disciplina i requisiti per l'accesso, le norme di comportamento per gli utenti e le modalità gestione dell'isola ecologica del comune di Santa Marinella, costituente struttura complementare e di supporto al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, svolto con la modalità porta a porta. L'isola ecologica è costituita da un'area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, previo raggruppamento per frazioni omogenee, dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, al fine del successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento

e, per le frazioni di rifiuto non recuperabili, agli impianti di smaltimento.

2. Soggetti aventi titolo all'accesso e al conferimento dei rifiuti presso l'isola ecologica

L'accesso all'interno dell'isola ecologica è consentito ai seguenti soggetti.

- Residenti con utenza TARI (domestica e non domestica);
- Utenze non domestiche di rifiuti urbani simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all'allegato L-Quater del D.Lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-Quinquies del medesimo decreto che abbiano una utenza non domestica attiva nel comune di Santa Marinella. Ai sensi dell'art. 193, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, tali conferimenti non sono subordinati alla presentazione del formulario di identificazione del rifiuto.
- In riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, le attività che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che conferiscono presso la piattaforma ecologica più di 30 kg o 30 lt di rifiuti al giorno (per un massimo di 4 volte/anno), sono tenute al rispetto dei seguenti adempimenti normativi. È obbligo del gestore richiedere al conferente i dati previsti dall'Allegato IA al D.M. 8 aprile 2008, compilando la relativa scheda. In caso di diniego inviterà il cliente a non scaricare e ad uscire dall'isola ecologica. L'accesso a tali soggetti è consentito previa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in Cat. 2-bis in corso di validità, previa stipula della convenzione con il Gestore.

3. Giorni e orari di apertura

L'isola ecologica è aperta:

- nel periodo invernale dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30; il martedì e il giovedì è aperta anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30. La domenica è chiusa.
- Nel periodo estivo è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30. La domenica è aperta dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

4. Modalità di gestione dell'isola ecologica

Fermo restando il rispetto del contratto per l'esecuzione dei servizi integrati di igiene urbana e delle normative vigenti comunque applicabili all'oggetto della presente ordinanza, il gestore è tenuto alla conduzione dell'isola ecologica con le seguenti modalità.

- Nell'isola ecologica deve essere garantita la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato, informato e addestrato nel gestire il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
- Durante l'intero orario di apertura al pubblico, il personale è tenuto a svolgere funzioni di sorveglianza e dovrà essere chiaramente riconoscibile mediante apposito tesserino identificativo.
- Al fine di accertare la provenienza dei rifiuti conferiti e attribuire ogni conferimento a una specifica utenza, prima di consentire l'accesso nell'isola ecologica, il personale ha l'onere di chiedere agli utenti l'esibizione di un documento di identità o della tessera sanitaria.
- Il personale ha l'obbligo di non consentire l'ingresso nell'isola ecologica a chi non esibisca i documenti previsti nel precedente punto.
- Qualora venga richiesto, il personale deve assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento, indirizzandoli verso i contenitori idonei, fornendo loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all'interno dell'impianto e verificando, in via generale, che gli utenti rispettino le prescrizioni contenute nella presente ordinanza.
- Il personale verifica a campione, con adeguata frequenza, che i rifiuti vengano scaricati, a cura dell'utente, nei contenitori appropriati in relazione alla natura del rifiuto conferito e che i rifiuti medesimi non vengano abbandonati al di fuori dei contenitori.

5. Norme di comportamento per gli utenti

All'interno dell'isola ecologica gli utenti sono tenuti a osservare le seguenti norme di comportamento.

- In via generale, gli utenti devono conformarsi alle indicazioni del personale preposto alla gestione dell'isola ecologica, nonché a quelle riportate su apposita segnaletica.
- L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura dell'isola ecologica e previa esibizione al personale di un proprio documento d'identità o della tessera sanitaria.
- Non è consentito il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti sprovvisti dei requisiti richiesti o che si rendano inosservanti delle norme comportamentali. Il personale provvederà comunque alla registrazione dell'utente specificando le motivazioni della mancata abilitazione al conferimento.
- Al fine di non costituire intralcio in fase di scarico le utenze sono tenute a differenziare i rifiuti prima dell'ingresso all'isola ecologica.
- I rifiuti conferiti devono essere differenziati per tipologia.
- Ciascuna tipologia di rifiuto deve essere conferita all'interno del contenitore appropriato, individuabile tramite la relativa cartellonistica, osservando le indicazioni fornite dal personale incaricato.
- La sosta all'interno del centro di raccolta deve essere limitata al tempo strettamente necessario per il conferimento dei rifiuti.
- È vietato a chiunque il conferimento presso l'isola ecologica:
 - a) di rifiuti prodotti da terzi e/o di proprietà di terzi;
 - b) di rifiuti speciali.

- È vietato rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere, effettuare qualsiasi forma di prelievo e/o cernita del materiale conferito, prelevare e trasportare all'esterno del Centro rifiuti di qualsiasi genere;
- È vietato arrecare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente nel centro;
- È vietato fumare all'interno dell'isola ecologica.

6. Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e del regolamento di gestione dei rifiuti urbani.

7. Pubblicità legale

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente.

8. Termine e autorità presso cui è possibile proporre ricorso

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, presso il TAR Lazio ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 104 2010 ovvero, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del DPR n. 1199 1971.

9. Entrata in vigore – revoche

La presente Ordinanza ha efficacia a partire dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Santa Marinella, 26-03-2025

IL SINDACO
AVV. PIETRO TIDEI
